

Normative comunitarie citate nella guida

I	Direttive di nuovo approccio (= direttive che prevedono la marcatura CE)	Numero della direttiva, modifica	Riferimento nella GUCE, modifica [rettifica]
1.	Direttiva del Consiglio 73/23/CEE, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione	73/23/CEE 93/68/CEE	GU L 77 del 26.3.1973 GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 181 del 4.7.1973]
2.	Direttiva del Consiglio 87/404/CEE, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione	87/404/CEE 90/488/CEE 93/68/CEE	GU L 220 dell'8.8.1987 GU L 270 del 2.10.1990 GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 31 del 2.2.1990]
3.	Direttiva del Consiglio 88/378/CEE, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli	88/378/CEE 93/68/CEE	GU L 187 del 16.7.1988 GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 281 del 14.10.1988] [GU L 347 del 16.12.1988] [GU L 37 del 9.2.1991]
4.	Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione	89/106/CEE 93/68/CEE	GU L 40 dell'11.2.1989 GU L 220 del 30.8.1993
5.	Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica	89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE (98/13/CE)	GU L 139 del 23.5.1989 GU L 126 del 12.5.1992 GU L 220 del 30.8.1993 (GU L 74 del 12.3.1998) [GU L 144 del 27.5.1989]
6.	Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine	98/37/CE 98/79/CE	GU L 207 del 23.7.1998 GU L 331 del 7.12.1998 [GU L 16 del 21.1.1999]
7.	Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale	89/686/CEE 93/68/CEE 93/95/CEE 96/58/CE	GU L 399 del 30.12.1989 GU L 220 del 30.8.1993 GU L 276 del 9.11.1993 GU L 236 del 18.9.1996
8.	Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	90/384/CEE 93/68/CEE	GU L 189 del 20.7.1990 GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 258 del 22.9.1990]
9.	Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi	90/385/CEE 93/42/CEE 93/68/CEE	GU L 189 del 20.7.1990 GU L 169 del 12.7.1993 GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 7 dell'11.1.1994] [GU L 323 del 26.11.1997]
10.	Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas	90/396/CEE 93/68/CEE	GU L 196 del 26.7.1990 GU L 220 del 30.8.1993

<b>I</b>	<b>Direttive di nuovo approccio (= direttive che prevedono la marcatura CE)</b>	Numero della direttiva, modifica	Riferimento nella GUCE, modifica [rettifica]
11.	Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi	92/42/CEE 93/68/CEE	GU L 167 del 22.6.1992 GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 195 del 14.7.1992] [GU L 268 del 29.10.1993]
12.	Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile	93/15/CEE	GU L 121 del 15.5.1993 [GU L 79 del 7.4.1995]
13.	Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici	93/42/CEE 98/79/CE	GU L 169 del 12.7.1993 GU L 331 del 7.12.1998 [GU L 323 del 26.11.1997] [GU L 61 del 10.3.1999]
14.	Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	94/9/CE	GU L 100 del 19.04.1994 [GU L 257 del 10.10.1996]
15.	Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto	94/25/CE	GU L 164 del 30.6.1994 [GU L 127 del 10.6.1995] [GU L 17 del 21.1.1997]
16.	Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	95/16/CE	GU L 213 del 7.9.1995
17.	Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico	96/57/CE	GU L 236 del 18.9.1996
18.	Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione	97/23/CE	GU L 181 del 9.7.1997 [GU L 265 del 27.9.1997]
19.	Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità	98/13/CE	GU L 74 del 12.3.1998
20.	Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro	98/79/CE	GU L 331 del 7.12.1998 [GU L 22 del 29.1.1999] [GU L 74 del 19.3.1999]
21.	Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità	99/5/CE	GU L 91 del 7.4.1999

<b>II</b>	<b>Direttive fondate sui principi del nuovo approccio e dell'approccio globale, che tuttavia non prevedono la marcatura CE</b>	Numero della direttiva, <i>modifica</i>	Riferimento nella GUCE, <i>modifica</i> [rettifica]
1.	Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	94/62/CE	GU L 365 del 31.12.1994
2.	Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità	96/48/CE	GU L 235 del 17.9.1996 [GU L 262 del 16.10.1996]
3.	Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo	96/98/CE	GU L 46 del 17.2.1997 [GU L 246 del 10.9.1997] [GU L 241 del 29.8.1998]

<b>III</b>	<b>Proposte di direttive fondate sui principi del nuovo approccio e dell'approccio globale</b>	Numero della proposta, <i>modifica</i>	Riferimento nella GUCE, <i>modifica</i> [rettifica]
1.	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi	COM/93/322 def. COM/94/267 def.	GU C 318 del 25.11.1993 GU C 209 del 29.7.1994
2.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune	COM/94/646 def.	GU C 070 dell'8.3.1994
3.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla marcatura degli imballaggi e all'istituzione di una procedura di valutazione della conformità degli stessi	COM/96/191 def.	GU C 382 del 18.12.1996
4.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica delle macchine ed attrezzature utilizzate all'aperto	COM/98/46 def.	GU C 125 del 22.4.1998

IV	<b>Altre direttive, regolamenti e decisioni comunitari citati nella guida</b>	Numero del documento, <i>modifica</i>	Riferimento nella GUCE, <i>modifica</i> [rettifica]
1.	Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi	85/374/CEE	GU L 210 del 7.8.1985 [GU L 307 del 12.11.1988]
2.	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	89/391/CEE	GU L 183 del 29.6.1989 [GU L 275 del 5.10.1990] [GU L 347 del 28.11.1989]
3.	Direttiva 89.655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	89/655/CEE 95/63/CE	GU L 393 del 30.12.1989 GU L 335 del 30.12.1995 [GU L 59 del 6.3.1991] [GU L 335 del 30.12.1995] [GU L 79 del 29.03.1996]
4.	Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	89/656/CEE	GU L 393 del 30.12.1989 [GU L 59 del 6.3.1991]
5.	Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	90/270/CEE	GU L 156 del 21.6.1990 [GU L 171 del 4.7.1990]
6.	Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti	92/59/CEE	GU L 228 dell'11.8.1992
7.	Decisione del Consiglio 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno	92/481/CEE	GU L 286 dell'1.10.1992
8.	Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario	2913/92	GU L 302 del 19.10.1992
9.	Decisione della Commissione 93/72/CEE, del 23 dicembre 1992, che istituisce un comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno	93/72/CEE	GU L 26 del 3.2.1993
10.	Decisione del Consiglio 93/465/CEE, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica	93/465/CEE	GU L 220 del 30.8.1993 [GU L 282 del 17.11.1993]
11.	Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti	339/93	GU L 40 del 17.2.1993 [GU L 92 del 16.4.1993] [GU L 134 del 3.6.1993] [GU L 159 dell'1.7.1993]

<b>IV</b>	<b>Altre direttive, regolamenti e decisioni comunitari citati nella guida</b>	Numero del documento, <i>modifica</i>	Riferimento nella GUCE, <i>modifica</i> [rettifica]
12.	Decisione della Commissione 93/583/CEE, del 28 luglio 1993, che definisce l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio	93/583/CEE	GU L 279 del 12.11.1993
13.	Decisione della Commissione 95/319/CE, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro	95/319/CE	GU L 188 del 9.8.1995 [GU L 283 del 25.11.1995]
14.	Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola	515/97	GU L 082 del 22.3.1997
15.	Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 aprile 1998, che modifica la decisione 92/481/CEE del Consiglio per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (programma Karolus)	889/98/CE	GU L 126 del 28.4.1998
16.	Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche	98/34/CE 98/48/CE	GU L 204 del 21.7.1998 GU L 217 del 5.8.1998
17.	Decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003)	372/1999/CE	GU L 46 del 20.2.1999

## Ulteriori informazioni riguardanti alcuni articoli del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE)

### A. Tabella di corrispondenza tra gli articoli del trattato CE citati nella guida

Articolo del trattato CE	Precedente numero dell'articolo
10	5
28	30
30	36
95	100 A
133	113
138	118 A
226	169
227	170
228	171
249	189
251	189 B
296	223

### B. Testi di alcuni articoli del trattato CE

Art. 10	<p>Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.</p> <p>Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.</p>
Art. 28	<p>Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.</p>
Art. 30	<p>Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.</p>

Art. 95

1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Art. 226	<p>La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.</p> <p>Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.</p>
Art. 227	<p>Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.</p> <p>Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.</p> <p>La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.</p> <p>Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.</p>
Art. 228	<p>1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.</p> <p>2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.</p> <p>Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.</p> <p>La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.</p> <p>Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.</p>
Art. 249	<p>Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.</p> <p>Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p> <p>La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.</p> <p>La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.</p> <p>Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.</p>



Art. 251

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

- (a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune,
- (b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,
- (c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempire tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.

6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Altri documenti orientativi

I	Documenti riguardanti le direttive di nuovo approccio	Documento		
		Riferimento	Data	Lingua
1.	Orientamenti sull'applicazione della direttiva del Consiglio 73/23/CEE (Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)		12/97	DA, DE, ES, EL, EN, FI, FR, IT, NL, PT, SV
2.	Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (Prodotti da costruzione)	GU C 62 of 28/2/94		DA, DE, ES, EL, EN, FR, IT, NL, PT
3.	<i>The designation of approved bodies in the field of the Construction Products Directive</i> (Designazione degli organismi riconosciuti nel campo della direttiva sui prodotti da costruzione)	Guida A	11/95	EN
4.	<i>The definition of factory production control in technical specifications for construction products</i> (Definizione di "controllo di fabbricazione interno" nelle specifiche tecniche dei prodotti da costruzione)	Guida B	5/95	EN
5.	<i>The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive</i> (Trattamento di kit e sistemi nell'ambito della direttiva sui prodotti da costruzione)	Guida C	2/97	EN
6.	<i>CE marking under the Construction Products Directive</i> (Marcatura CE nell'ambito della direttiva sui prodotti da costruzione)	Guida D	12/98	EN
7.	<i>Electromagnetic Compatibility EMC; Guide to the Application of Directive 89/336/EEC</i> (Compatibilità elettromagnetica - Guida all'applicazione della direttiva 89/336/CEE)	ISBN 92-828-0762-2	12/97	DE, EN, FR
8.	<i>Useful facts in relation to Directive 89/392/EEC (Machinery)</i> (Informazioni utili sulla direttiva 89/392/CEE - Macchine)	ISBN 92-827-9200-5	97	EN
9.	Normativa comunitaria sulle macchine Commenti alla direttiva 98/37/CE		99	DE, ES, EN, FR, IT
10.	<i>Personal Protective Equipment (PPE); Useful Facts in Relation to Directive 89/686/EEC</i> (Dispositivi di protezione individuale (DPI) - Informazioni utili sulla direttiva 89/686/CEE)	ISBN 92-827-9199-8	97	EN
11.	<i>Guidelines relating to the demarcation between directive 90/385/EEC on active implantable medical devices, directive 93/42/EEC on medical devices, and directive 65/65/EEC relating to medicinal products and related directives</i> (Orientamenti sulle differenze tra la direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e la direttiva 65/65/CEE relativa alle specialità medicinali e direttive connesse)	MEDDEV. 2.1/3 – Rev. 5.1	3/98	EN
12.	<i>Guidelines on a medical devices vigilance system</i> (Orientamenti su un sistema di vigilanza dei dispositivi medici)	MEDDEV 2.12/1 – Rev. 3	3/98	EN

13.	<i>Guidelines on the application of Council Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres</i> (Orientamenti sull'applicazione della direttiva 94/9/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva)		99	EN
14.	<i>Recreational Craft Directive (94/25/EC) and Comments to the Directive Combined</i> (Direttiva sulle imbarcazioni da diporto (94/25/CE) e commenti)		6/98	EN
15.	<i>Handbook on implementation of Conformity Assessment Procedures relating to Directive 91/263/EEC (Telecommunications terminal equipment)</i> (Manuale sull'applicazione delle procedure di valutazione della conformità relative alla direttiva 91/263/CEE - Apparecchiature terminali di telecomunicazione)		11/95	EN

<b>II</b>	<b>PROPOSTE di documenti relativi alle direttive di nuovo approccio</b>	Lingua
1.	<i>DRAFT Guidance paper on the treatment of dangerous substances under the Construction Products directive</i> (Proposta di guida sul trattamento delle sostanze pericolose ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione)	EN
2.	<i>DRAFT Guidance paper on level and classes in the Construction Products directive</i> (Proposta di guida sui livelli e sulle categorie nell'ambito della direttiva sui prodotti da costruzione)	EN
3.	<i>DRAFT Guidance paper on transitional arrangements under the Construction Products directive</i> (Proposta di guida sugli accordi transitori nell'ambito della direttiva sui prodotti da costruzione)	EN
4.	<i>DRAFT Guidance paper related to pressure equipment</i> (Proposta di guida sulle attrezzature a pressione)	EN

<b>III</b>	<b>Documenti generali sulle direttive di nuovo approccio o di approccio globale</b>	Numero documento	Riferimento alla GUCE
1.	Risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione		GU C 136 del 4/6/1985
2.	Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità		GU C 10 del 16/1/1990
3.	Comunicazione della Commissione al Consiglio del 15 giugno 1989. Un approccio globale in materia di certificazione e di prove - gli strumenti della qualità per i prodotti industriali	COM (89) 209 def.	GU C 267 del 19/10/1989

4.	Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica		GU C 112 del 7/5/1990
5.	Parere del Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio su un approccio globale in materia di certificazione e di prove		GU C 112 del 7/5/1990
6.	Risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nel mercato interno		GU C 179 dell'1/7/1994
7.	Risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sulla cooperazione tra le amministrazioni per l'applicazione della normativa relativa al mercato interno		GU C 224 dell'1/8/1996
8.	Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 maggio 1998 - Efficacia e legittimità della normalizzazione europea nell'ambito del nuovo approccio	COM (98) 291 def.	

IV	Documenti di certificazione in materia di nuovo approccio e di approccio globale	Documento		
		Numero	Data	Lingua
1.	<i>Methods of Coordinating the Procedures Governing the Notification and Management of Notified Bodies</i> (Metodi di coordinamento delle procedure di notifica e gestione degli organismi notificati)	Certif. 93/1 Rev.3		DE, EN, FR
2.	<i>Framework for Coordination and Cooperation between Notified Bodies, Member States and the European Commission under the Community Harmonisation Directives based on the New Approach and the Global Approach</i> (Quadro di coordinamento e cooperazione tra organismi notificati, Stati membri e Commissione europea ai sensi delle direttive comunitarie di armonizzazione fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale)	Certif. 94/6 Rev. 6	20/2/98	EN, FR
3.	<i>Specifications concerning the assessment and supervision of systems applying to conformity assessment bodies with a view to their designation under the mutual recognition agreements between the European Union (EU) and certain non-member countries</i> (Specifiche sulla valutazione e il controllo dei sistemi applicabili agli organismi di valutazione della conformità al fine della loro designazione ai sensi degli accordi sul riconoscimento reciproco tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi)	Certif. 96/1	26/6/96	DE, EN, FR
4.	<i>Procedure for Designation of Conformity Assessment Bodies (CAB) under Mutual Recognition Agreements (MRAs) with Non-Member Countries</i> (Procedura di designazione degli organismi di valutazione della conformità ai sensi degli accordi sul riconoscimento reciproco (ARR) con paesi terzi)	Certif. 96/3 Rev. 4	6/10/98	EN,FR
5.	<i>Various factors to be taken in account in order to clarify the meaning of CE marking</i> (Fattori da considerare per chiarire il significato di marcatura CE)	Certif. 96/4	5/11/96	DE, EN, FR
6.	<i>Code of Conduct for the Functioning of the System of Notified Bodies</i> (Codice di condotta per il funzionamento del sistema degli organismi notificati)	Certif. 97/1 Rev. 3	17/7/98	DE, EN, FR
7.	<i>Accreditation and the Community's Policy in the Field of Conformity Assessment</i> (Accreditamento e politica comunitaria in materia di valutazione della conformità)	Certif. 97/4 Rev. 2	15/12/97	DE, EN, FR
8.	<i>The EN 45000 Series of Standards and the Conformity Assessment Procedures of the Global Approach</i> (Norme della serie EN 45000 e procedure di valutazione della conformità previste dall'approccio globale)	Certif. 97/5 Rev. 1	24/3/98	DE, EN, FR
9.	<i>Conformity Marking and Market Surveillance</i> (Marcatura di conformità e vigilanza del mercato)	Certif. 98/2	30/1/98	DE, EN, FR
10.	<i>The EN 45000 Standards, Accreditation and Notification of Notified Bodies</i> (Norme EN 45000, accreditamento e notifica degli organismi notificati)	Certif. 98/4	25/3/98	DE, EN, FR

11.	<i>State of Play on Accreditation and the EN 45000 Standard</i> (Situazione in materia di accreditamento e norma EN 45000)	Certif. 98/5	11/5/98	EN
12.	<i>List of Presidents and Technical Secretariats for Notified Body Groups</i> (Elenco dei presidenti e dei segretariati tecnici dei gruppi di organismi notificati)	Certif. 98/6	1/9/98	FR
13.	<i>Implementation of Mutual Recognition Agreements on Conformity Assessment (MRA) and Protocols on European Conformity Assessment (PECA)</i> (Applicazione degli accordi sul riconoscimento reciproco (ARR) e dei protocolli sulla valutazione della conformità europea (PECA))	Certif. 98/7	24/7/98	DE, EN, FR
14.	<i>Protocols of European Conformity Assessment (PECA)</i> (Protocolli sulla valutazione della conformità europea)	Certif. 98/8	10/8/98	DE, EN, FR

V	Altri documenti	Documento		
		Numero	Data	Lingua
1.	Norme comuni per le imprese	ISBN 92-826-8110-6	94	EN, FR, DE, IT, ES, PT, DA, GR, NL
2.	<i>A commentary on Directive 83/189/EEC; A guide to the procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations</i> (Commento alla direttiva 83/189/CEE. Guida alla procedura per la fornitura di informazioni nel campo delle norme e delle regole tecniche)	ISBN 92-828-2785-2	98	DE, EN, FR

## Punti di contatto della Commissione

I	Direttive di nuovo approccio	Servizio competente		Fax (+32.2.29...)
		DG	Unità	
1.	Materiale elettrico a bassa tensione (o "Bassa tensione") (73/23/CEE, modificata dalla dir. 93/68/CEE)	Imprese	G3	66273
2.	Recipienti semplici a pressione (87/404/CEE, modificata dalle dir. 90/488/CEE e 93/68/CEE)	Imprese	G4	66273
3.	Giocattoli (88/378/CEE, modificata dalla dir. 93/68/CEE)	Imprese	E5	66273
4.	Prodotti da costruzione (89/106/CEE, modificata dalla dir. 93/68/CEE)	Imprese	G5	61065
5.	Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE, modificata dalle dir. 92/31/CEE e 93/68/CEE)	Imprese	G3	66273
6.	Macchine (98/37/CE, modificata dalla dir. 98/79/CE)	Imprese	G3	66273
7.	Dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE, modificata dalle dir. 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE)	Imprese	G3	66273
8.	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (90/384/CEE, modificata dalla dir. 93/68/CEE)	Imprese	G4	66273
9.	Dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE, modificata dalle dir. 93/42/CEE e 93/68/CEE)	Imprese	G4	66273
10.	Apparecchi a gas (90/396/CEE, modificata dalla dir. 93/68/CEE)	Imprese	G4	66273
11.	Caldaie ad acqua calda (92/42/CEE, modificata dalla dir. 93/68/CEE)	Energia e Trasporti	C2	64254
12.	Esplosivi per uso civile (93/15/CEE)	Imprese	E3	50281
13.	Dispositivi medici (93/42/CEE, modificata dalla dir. 98/79/CE)	Imprese	G4	66273
14.	Atmosfere potenzialmente esplosive (94/9/CE)	Imprese	G3	66273
15.	Imbarcazioni da diporto (94/25/CE)	Imprese	E6	67014
16.	Ascensori (95/16/CE)	Imprese	G3	66273
17.	Elettrodomestici di refrigerazione (96/57/CE)	Energia e Trasporti	C1	66283
18.	Attrezzature a pressione (97/23/CE)	Imprese	G4	66273
19.	Apparecchiature terminali di telecomunicazione (98/13/CE)	Imprese	G3	94157
20.	Dispositivi medico-diagnostici in vitro (98/79/CE)	Imprese	G4	66273
21.	Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione (99/5/CE)	Imprese	G3	94157

II	Direttive basate sui principi del nuovo approccio e dell'approccio globale che tuttavia non prevedono l'apposizione della marcatura CE	Servizio competente		Fax (+32.2.29...)
		DG	Unità	
1.	Imballaggi e rifiuti di imballaggio (94/62/CE)	Ambiente	E3	91068
2.	Sistema ferroviario ad alta velocità (96/48/CE)	Imprese	E6	56851
3.	Equipaggiamento marittimo (96/98/CE)	Energia e Trasporti	D3	69066

		Servizio competente		
<b>III</b>	<b>Proposte di direttive fondate sui principi del nuovo approccio e dell'approccio globale</b>	<b>DG</b>	<b>Unità</b>	<b>Fax</b> (+32.2.29...)
1.	Lavori in metalli preziosi (COM(93)322 def., mod. dal COM(94)267 def.)	Imprese	G4	66273
2.	Impianti di trasporto pubblico a fune (COM(93)646 def.)	Imprese	E6	56851
3.	Marchatura degli imballaggi (COM(96)191 def.)	Imprese	E1	91925
4.	Emissione acustica (COM(98)46 def.)	Ambiente	D3	69554

		Servizio competente		
<b>IV</b>	<b>Altra normativa comunitaria citata nella guida</b>	<b>DG</b>	<b>Unità</b>	<b>Fax</b> (+32.2.29...)
1.	Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE)	Mercato Interno	E1	93088
2.	Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (92/59/CEE)	Salute e tutela dei consumatori	A4	91858
3.	Decisione concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione (93/465/CEE)	Imprese	G1	53877
4.	Regolamento relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (CEE n. 339/93)	Mercato Interno	D2	54351
5.	Decisione della Commissione sul regolamento (CEE) n. 339/93	Mercato Interno	D2	54351
6.	Direttive del Consiglio in materia di requisiti minimi di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE, 89/655/CEE e relative modifiche 95/63/CE, 89/656/CEE e 90/270/CEE)	Occupazione e affari sociali	D6	34259
7.	Direttiva che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (98/34/CE, modificata dalla dir. 98/48/CE) * Per la parte riguardante le norme * Per la parte riguardante le regolamentazioni	Imprese Imprese	G2 F2	91675 60851

		Servizio competente		
<b>V</b>	<b>Temi orizzontali sulle direttive del nuovo approccio</b>	<b>DG</b>	<b>Unità</b>	<b>Fax</b> (+32.2.29...)
1.	Procedure di valutazione della conformità, organismi notificati (ed elenchi aggiornati degli organismi notificati), marcatura CE, vigilanza del mercato	Imprese	G1	53877
2.	Normazione	Imprese	G2	91675



## ALLEGATO V

### Indirizzi Web

Documenti e pubblicazioni della DG III:

<http://europa.eu.int/comm/dg03/public.htm>

Riferimenti alle norme armonizzate nell'ambito delle direttive del nuovo approccio:

<http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eurstd/harmstds/index.html>

(si può accedere anche attraverso il seguente indirizzo: <http://www.NewApproach.org>)

Norme del nuovo approccio nell'ambito del mercato interno -

Come accedere alle norme e alle attività di normazione europee disponibili sul web:

<http://www.NewApproach.org>

Sportello unico elettronico per le imprese:

<http://europa.eu.int/business/en/topics/standards/index.html>

Direttiva 98/13/CE:

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dg3/tcam/info/data/inforce.htm>

Direttiva 99/5/CE:

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dg3/tcam/info/data/proposed.htm>

## Prodotti soggetti alle direttive del nuovo approccio

Ogni direttiva definisce i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione. Il presente allegato non è un elenco esaustivo di tutti i prodotti disciplinati dalle rispettive direttive e non tiene conto del fatto che alcune di esse escludono determinati prodotti dal loro campo di applicazione anche se questi corrispondono alla definizione del prodotto riportata nella direttiva medesima.

I	Direttiva di nuovo approccio	Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione	
1.	Materiale elettrico a bassa tensione	Materiale elettrico	destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua
2.	Recipienti semplici a pressione	Recipiente saldati	fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma
3.	Giocattoli	Prodotti o materiali	concepiti o manifestamente destinati ad essere utilizzati a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni
4.	Prodotti da costruzione	Prodotti	fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile
5.	Compatibilità elettromagnetica	Apparecchi	tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche che possano causare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tale perturbazione
6.	Macchine	Macchina	<p>un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale</p> <p>un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale</p> <p>un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, immessa sul mercato per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile</p>
		Componente di sicurezza	purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, immesso sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte

7.	Dispositivi protezione individuale di	Dispositivi o articoli	destinati a essere indossati o tenuti da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza
		Insiemi costituiti da diversi dispositivi o articoli	abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente
		Dispositivi o articoli di protezione	solidali, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività
		Componenti intercambiabili	indispensabili per il buon funzionamento del dispositivo di protezione individuale ed utilizzati unicamente per detto DPI
8.	Strumenti per pesare automatici per non	Strumenti di misura	che servono per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso o per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa e che necessitano l'intervento di un operatore durante la pesatura
9.	Dispositivi medici impiantabili attivi	Strumenti, apparecchi, apparecchiature, sostanze o altri articoli usati da soli o in combinazione, compresi gli accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento degli stessi	destinati dal fabbricante ad essere impiegati sull'uomo a fini specifici (ad esempio diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento di malattie), legati per il loro funzionamento a una fonte di energia esterna, destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinati a restarvi dopo l'intervento
10.	Apparecchi a gas	Apparecchi	apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non superiore a 105 °C o i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati
		Dispositivi	dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas
11.	Caldaie ad acqua calda	Unità centrali scambiatore termico - bruciatore	alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW e destinate a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione
		Apparecchi	scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore o bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico
12.	Esplosivi per uso civile	Materie e oggetti	considerati esplosivi nelle «Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose» e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni

13.	Dispositivi medici	Strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri prodotti, utilizzati da soli o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento	destinati dal fabbricante ad essere impiegati nell'uomo a scopi specifici (ad esempio diagnosi, prevenzione, controllo, terapia) la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo
		Accessori	prodotti che, pur non essendo dispositivi medici, siano destinati in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzati con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso
14.	Atmosfere potenzialmente esplosive	Apparecchi	le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando (cioè i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma), la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ovvero l'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e operative) che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia per la trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione
		Sistemi di protezione	dispositivi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome
		Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione	destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, per quanto riguarda i rischi di esplosione
15.	Imbarcazioni da diporto	Imbarcazioni	aventi uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo le opportune norme armonizzate, e che vengono usate con finalità sportive e ricreative
		Imbarcazioni parzialmente completate	imbarcazioni composte da uno scafo e/o componenti
		Componenti	di cui all'allegato II della direttiva, sia separati che installati
16.	Ascensori	Apparecchi	in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni muniti di una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinati al trasporto di persone e/o cose, se la cabina è accessibile
		Componenti di sicurezza	utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV della direttiva

17.	Elettrodomestici di refrigerazione	<u>Frigoriferi</u> <u>Scomparti per cibi surgelati</u> <u>Congelatori</u> Loro combinazioni di uso domestico	
18.	Attrezzature a pressione	Recipienti*	alloggiamenti progettati e costruiti per contenere fluidi pressurizzati; comprendono gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature
		Tubazioni*	componenti di una condotta destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione
		Accessori di sicurezza*	dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili
		Accessori a pressione*	dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione
		Insiemi*	varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale
* a condizione che la pressione massima ammissibile (PS) sia superiore a 0,5 bar			
19.	Apparecchiature terminali di telecomunicazione	Apparecchiature	destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni per l'emissione, il trattamento o la ricezione di informazioni idonee alla sola emissione oppure all'emissione e ricezione («transmit-receive»), oppure alla sola ricezione («receive only») di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziale
20.	Dispositivi medico-diagnostici in vitro	Strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri prodotti, utilizzati da soli o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento	destinati dal fabbricante ad essere impiegati nell'uomo a scopi specifici (ad esempio diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia) la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo e composti da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzati da soli o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegati in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano allo scopo di fornire informazioni
		Accessori	prodotti destinati in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzati con un dispositivo per esami diagnostici in vitro
21.	Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione	Apparecchiature terminali di telecomunicazione	prodotti che consentono la comunicazione, o un loro componente essenziale, destinati ad essere connessi in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione
		Apparecchiature radio	prodotti, o un loro componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali

<b>II</b>	<b>Direttive fondate sui principi del nuovo approccio o dell'approccio globale</b>	<b>Prodotti in genere disciplinati dalla direttiva in questione</b>	
1.	Imballaggi e rifiuti di imballaggio	Prodotti	composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, e rifiuti di tali prodotti
2.	Sistema ferroviario ad alta velocità	Sottosistemi	il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso in otto sottosistemi: sottosistemi di natura strutturale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, materiale rotabile; sottosistemi di natura funzionale: manutenzione, ambiente, esercizio, utenti
		Componenti interoperabilità	di qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità
3.	Equipaggiamento marittimo	Equipaggiamento	elencato negli allegati della direttiva che deve essere sistemato a bordo della nave per essere utilizzato al fine di essere conforme con gli strumenti internazionali o che è volontariamente sistemato a bordo per essere utilizzato, e per il quale è richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera secondo le convenzioni, risoluzioni, circolari e norme di prova internazionali

## Contenuto delle procedure di valutazione della conformità

La decisione 93/465/CEE del Consiglio stabilisce i moduli per la valutazione della conformità, che vengono descritti più approfonditamente in ciascuna direttiva. Il presente allegato illustra a grandi linee le mansioni di competenza del fabbricante e dell'organismo notificato e quelle che il fabbricante può delegare al rappresentante autorizzato. Vi sono tuttavia divergenze tra le procedure di valutazione della conformità adottate dalle varie direttive, che non vengono prese in considerazione in questa presentazione generale. Per ulteriori informazioni, le funzioni dell'importatore o del responsabile dell'immissione in commercio sono descritte nel paragrafo 3.3 della guida.

Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.</li> <li>• Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti della direttiva che ad essi applicano (applica cioè un sistema qualità).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.</li> <li>• Appone la marcatura CE a ciascun prodotto.</li> <li>• Redige una dichiarazione scritta di conformità.</li> <li>• Tiene una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti.</li> </ul>	
Abis1 (o Aa1)	<p>Oltre alle responsabilità previste dal modulo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettua, o fa effettuare, uno o più prove per ciascun prodotto fabbricato;</li> <li>• sceglie l'organismo notificato sotto la cui responsabilità vengono svolte le prove.</li> </ul>	<p>Oltre alle responsabilità previste dal modulo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• appone il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE, se quest'ultimo è intervenuto nella fase di fabbricazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlla le prove effettuate dal fabbricante.</li> <li>• Controlla l'apposizione del proprio numero di identificazione se è intervenuto nella fase di fabbricazione.</li> <li>• Tiene un archivio delle informazioni pertinenti.</li> <li>• Comunica agli altri organismi notificati le informazioni del caso (su richiesta).</li> </ul>

Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
Abis2 (Aa2)	<p>Come per il modulo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolge controlli sui prodotti a intervalli aleatori.</li> </ul>	<p>Oltre alle responsabilità previste dal modulo A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• appone il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svolge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali e a tal fine preleva un adeguato campione della produzione finale.</li> <li>• Controlla l'apposizione del proprio numero di identificazione.</li> <li>• Tiene un archivio delle informazioni pertinenti.</li> <li>• Comunica agli altri organismi notificati le informazioni del caso (su richiesta).</li> </ul>
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenta la domanda di esame CE del tipo.</li> <li>• Mette a disposizione dell'organismo notificato uno o più esemplari rappresentativi della produzione.</li> <li>• Informa l'organismo notificato di tutte le modifiche al prodotto approvato.</li> <li>• Conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo a disposizione delle autorità di controllo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se i campioni soddisfano le disposizioni applicabili e sono fabbricati conformemente alla documentazione tecnica.</li> <li>• Rilascia un attestato di esame CE del tipo.</li> <li>• Conserva una copia dell'attestato e altre informazioni tecniche utili.</li> <li>• Comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo (su richiesta).</li> </ul>
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili (applica cioè un sistema qualità comprendente la preparazione della documentazione necessaria).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.</li> <li>• Appone la marcatura CE a ciascun prodotto.</li> <li>• Redige una dichiarazione di conformità.</li> <li>• Conserva le informazioni tecniche utili e una copia della dichiarazione di conformità per le autorità di controllo.</li> </ul>	
Cbis1	Cfr. moduli C e Abis1.	Cfr. moduli C e Abis1.	Cfr. modulo Abis1.
Cbis2	Cfr. moduli C e Abia2.	Cfr. moduli C e Abis2.	Cfr. modulo Abis2.



Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizza un sistema qualità approvato per la produzione, l'ispezione e le prove del prodotto finito, compresa la preparazione della documentazione tecnica (informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista, documentazione relativa al sistema qualità e al relativo adeguamento, documentazione tecnica relativa al tipo approvato, copia dell'attestato di esame CE del tipo e decisioni e relazioni dell'organismo notificato).</li> <li>• Presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati.</li> <li>• Si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.</li> <li>• Si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.</li> <li>• Sostiene l'intervento dell'organismo notificato a fini di controllo.</li> <li>• Tiene a disposizione delle autorità nazionali di controllo la documentazione relativa al sistema qualità, informazioni sugli eventuali adeguamenti del sistema qualità e le decisioni e relazioni dell'organismo notificato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appone la marcatura CE a ciascun prodotto.</li> <li>• Appone il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE.</li> <li>• Redige la dichiarazione di conformità.</li> <li>• Tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.</li> <li>• Tiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di conformità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti applicabili e prende una decisione in merito.</li> <li>• Controlla l'apposizione del proprio numero di identificazione.</li> <li>• Effettua visite periodiche e senza preavviso presso il fabbricante.</li> <li>• Conserva tutte le informazioni tecniche utili.</li> <li>• Comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate (su richiesta).</li> </ul>

Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
Dbis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.</li> <li>• Utilizza un sistema qualità approvato per la produzione, l'ispezione e le prove del prodotto finito, compresa la preparazione della documentazione tecnica (informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista, documentazione relativa al sistema qualità e al relativo adeguamento, decisioni e relazioni dell'organismo notificato).</li> <li>• Presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati.</li> <li>• Si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.</li> <li>• Si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.</li> <li>• Sostiene l'intervento dell'organismo notificato a fini di controllo.</li> <li>• Tiene a disposizione delle autorità nazionali di controllo la documentazione relativa al sistema qualità, informazioni sugli eventuali adeguamenti del sistema qualità e le decisioni e relazioni dell'organismo notificato.</li> </ul>	Cfr. modulo D.	Cfr. modulo D.
E	Come per il modulo D, ma utilizza un sistema qualità approvato per l'ispezione e le prove del prodotto finito.	Cfr. modulo D.	Cfr. modulo D.
Ebis	Come per il modulo D bis, ma utilizza un sistema qualità approvato per l'ispezione e le prove del prodotto finito.	Cfr. modulo D.	Cfr. modulo D.

Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
F	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e che essi soddisfino i requisiti della direttiva che ad essi si applicano (utilizza cioè un sistema qualità, compresa la preparazione della documentazione necessaria).</li> </ul> <p>In caso di verifica statistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiede la certificazione della conformità.</li> <li>Si accerta e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.</li> <li>Appone la marcatura CE su ciascun prodotto.</li> <li>Appone il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE.</li> <li>Redige la dichiarazione di conformità.</li> <li>Conserva le informazioni tecniche utili (ad esempio il certificato di conformità dell'organismo notificato) e copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti.</li> <li>Controlla l'apposizione del proprio numero di identificazione.</li> <li>Redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.</li> <li>Se un lotto è rifiutato, prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato.</li> <li>Conserva tutte le informazioni tecniche utili.</li> <li>Comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili (su richiesta).</li> </ul>
Fbis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.</li> <li>Prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano (utilizza cioè un sistema qualità).</li> </ul> <p>In caso di verifica statistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiede la certificazione della conformità.</li> <li>Si accerta e dichiara che i prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.</li> <li>Appone la marcatura CE su ciascun prodotto.</li> <li>Appone il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE.</li> <li>Redige la dichiarazione di conformità.</li> <li>Conserva copia della dichiarazione di conformità, della documentazione tecnica e del certificato di conformità dell'organismo notificato a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza.</li> </ul>	Cfr. modulo F.

Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
G	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepara la documentazione tecnica per valutare il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto.</li> <li>• Accerta e dichiara che il prodotto considerato è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiede la certificazione della conformità.</li> <li>• Appone la marcatura CE su ciascun prodotto.</li> <li>• Appone il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE.</li> <li>• Redige la dichiarazione di conformità.</li> <li>• Conserva copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esamina il prodotto e procede alle opportune prove per verificare la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.</li> <li>• Controlla l'apposizione del proprio numero di identificazione.</li> <li>• Conserva tutte le informazioni tecniche utili.</li> <li>• Redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.</li> <li>• Comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili (su richiesta).</li> </ul>
H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto, compresa la preparazione della documentazione tecnica (informazioni utili sul progetto, sulla categoria di prodotti prevista, documentazione relativa al sistema qualità e al relativo adeguamento, decisioni e relazioni dell'organismo notificato).</li> <li>• Presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati.</li> <li>• Si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili.</li> <li>• Si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.</li> <li>• Sostiene l'intervento dell'organismo notificato a fini di controllo.</li> <li>• Tiene a disposizione delle autorità nazionali di controllo la documentazione relativa al sistema qualità, informazioni sugli eventuali adeguamenti del sistema qualità e le decisioni e relazioni dell'organismo notificato.</li> </ul>	Cfr. modulo D.	Cfr. modulo D.

Modulo	Fabbricante	Fabbricante o suo rappresentante autorizzato	Organismo notificato
Hbis	<p>Oltre alle responsabilità di cui al modulo H:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenta una domanda di esame del progetto;</li> <li>• tiene informato l'organismo notificato di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato.</li> </ul>	Cfr. modulo D.	<p>Oltre alle responsabilità di cui al modulo D:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esamina la domanda;</li> <li>• se il progetto soddisfa le disposizioni applicabili rilascia un certificato di esame CE del progetto;</li> <li>• conserva i certificati di esame CE del progetto e le approvazioni CE di progetti;</li> <li>• comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti i certificati di esame CE del progetto e le approvazioni CE di progetti (su richiesta).</li> </ul>